

REPUBBLICA ITALIANA

---

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDÌ, 10 LUGLIO 1985

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini. Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 67.65.40.71.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono (0332) 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 12085213.

Abbonamento per anno solare L. 60.000 - la copia L. 600 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano. Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'ufficio del Bollettino Ufficiale nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 12.

Tutti gli annunci ricevuti nella settimana vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province).

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa; indicando ragione sociale e partita IVA.

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 18% di IVA. Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell'allegato al n. 48 del 1° dicembre 1982, a forfait L. 15.000 aumentato del 18% di IVA.

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

**Milano** - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37

**Milano** - Libreria Commerciale - Via Omboni 1

**Milano** - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62

**Milano** - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16

**Milano** - Libreria degli Uffici - Via Turati 26

**Milano** - Libreria EPDM - Via Ugo Bassi 8

**Monza** - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4

**Bresso** - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11

**Bergamo** - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38

**Brescia** - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

**Como** - Libreria Nani - Via Cairoli

**Cremona** - Galleria del Libro - Libreria Coop - Galleria XXV Aprile 10

**Mantova** - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32

**Pavia** - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

## S O M M A R I O

	pag.
<b>DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE</b>	
<b>Riserva naturale «Boschi del Giovetto di Palline». Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 1985 - n. III/2014) . . . . .</b>	<b>II</b>
<b>Riserva naturale «Valle del Freddo». Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 1985 - n. III/2015) . . . . .</b>	<b>III</b>
<b>Riserva naturale «Altopiano di Cariadeghe». Determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. del 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 marzo 1985 - n. III/2080) . . . . .</b>	<b>V</b>
<b>Riserva naturale «Bosco WWF di Vanzago». Determinazioni relative ai punti b) c) d) e) f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 marzo 1985 - n. III/2113) . . . . .</b>	<b>VI</b>
<b>Riserva naturale «Valpredina». Determinazioni relative ai punti b) c) d) e) f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 marzo 1985 - n. III/2114) . . . . .</b>	<b>VII</b>

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

**Riserva naturale «Boschi del Giovetto di Palline». Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 1985 - n. III/2014)**

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 5468/6039 del 30 aprile 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il I elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Boschi del Giovetto di Palline» nei Comuni di Azzone (BG) e Borno (BS);

Visto l'allegato A-b della Legge Regionale 86/83, che ricomprende i «Boschi del Giovetto di Palline» tra le Riserve Naturali Regionali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risultate dalla documentazione in atto;

Preso atto della raccomandazione finale del Convegno dell'Organizzazione Internazionale di Lotta Biologica (Varenna, 31 agosto 1978), che auspica la costituzione in riserve biogenetiche dei boschi del «Giovetto di Palline» e del «Monte Alpe», quali luoghi rispettivamente di origine e di trapianto delle popolazioni di *Formica rufa*;

Viste la deliberazione della Giunta Regionale n. 47258 del 24 gennaio 1985 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale delle Foreste n. 945 del 22 novembre 1984, con le quali si approva, ai sensi dell'art. 13 — 3° comma — della L.R. 86/83, lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l'Azienda stessa per l'affidamento della gestione della riserva naturale «Boschi del Giovetto di Palline»;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 40140 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e Protezione Ambiente»;

Delibera

### I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale Boschi del Giovetto di Palline, istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Azzone (BG) e Borno (BS), ha le finalità di:

- a) salvaguardare i popolamenti naturali di formiche del gruppo *Formica Rufa*;
- b) adottare metodi di utilizzazione dei boschi e dei pascoli finalizzati al raggiungimento della massima complessità e stabilità ambientali

### II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000

che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

### III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale biogenetica».

### IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale è affidata all'Azienda Regionale delle Foreste sulla base della convenzione indicata in premessa;

b) ai sensi dell'art. 26 della L.R. 86/83, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui al titolo III della L.R. 86/83, spettano alle Comunità montane di Val di Scalve e Valle Camonica.

### V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti forestali, botanici, zoologici, idrogeologici e gli aspetti relativi ai pascoli e all'alpeggio del bestiame.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, articolo 14, tenuto conto dell'obiettivo primario di salvaguardia dei popolamenti naturali delle formiche del gruppo «*Formica rufa*». In particolare esso dovrà contenere:

1) norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui il taglio dei boschi, il pascolo del bestiame, la raccolta di legna e altre operazioni di pulitura del sottobosco; la fruizione didattica e scientifica;

2) un programma pluriennale di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, finalizzato al raggiungimento e al mantenimento della vegetazione tipica degli orizzonti montani che più si avvicina alle strutture climax, con conversione dei cedui in boschi d'alto fusto e mantenimento delle fustaie.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento

### VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché effettuare interventi

in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

8) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

9) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate, fatte salve le recinzioni temporanee a uso silvo-pastorale, parimenti autorizzate dall'ente gestore;

12) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

13) introdurre cani;

14) introdurre specie animali o vegetali estranee;

15) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

16) costituire discariche di rifiuti o depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

17) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale;

18) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

19) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 alla precedente lettera a).

c) Sono consentiti, nei limiti e con le modalità stabiliti dal piano, la raccolta di legnatico e altre operazioni di pulitura del sottobosco, nonché il pascolo.

#### VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dal-

la Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

#### Riserva naturale «Valle del Freddo». Determinazioni relative ai punti b, c, d, e, f, dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 1985 - n. III/2015)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 5469/6040 del 30 aprile 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotipi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotipi, che ricomprende il biotopo «Valle del Freddo» nel Comune di Solto Collina, in provincia di Bergamo;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca la «Valle del Freddo» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risultate dalla documentazione in atti;

Viste la deliberazione della Giunta Regionale n. 47254 del 24 gennaio 1985 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale delle Foreste n. 945 del 22 novembre 1984, con le quali si approva, ai sensi dell'art. 13 — 3° comma — della L.R. 86/83, lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l'Azienda stessa per l'affidamento della gestione della riserva naturale «Valle del Freddo»;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 40144 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII Energia e Protezione Ambiente;

Delibera

#### I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Valle del Freddo», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Solto Collina in Provincia di Bergamo ha le finalità di:

a) conservare il particolare fenomeno microclimatico della valle nei suoi aspetti geologici, geomorfologici, botanici e zoologici;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

#### II - Delimitazione

La superficie della riserva è individuata nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione

#### III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «orientata».

## IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale è affidata, in base alla convenzione indicata nelle premesse, all'Azienda Regionale delle Foreste.

b) Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 86/83, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni spettano alla Comunità Montana Alto Sebino.

## V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sulla analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti geologici, idrogeologici, botanici, forestali, zoologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare gli aspetti idrologici, i vincoli preesistenti e l'utilizzazione in atto del territorio.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14, ed in particolare dovrà prevedere:

1) la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui in particolare la fruizione per scopi didattico-ricreativi;

2) la zonizzazione interna della riserva, con l'individuazione di nuclei particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico e scientifico, da sottoporre a maggior tutela in funzione del perseguimento delle finalità istitutive;

3) la regolamentazione degli accessi e della percorribilità interna della riserva.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

## VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

Nell'area della riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume, se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quan-

to previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelli esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

7) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

8) effettuare tagli dei boschi ed interventi che comportino mutamenti di destinazione colturale, ovvero trasformazioni d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore; nelle more dell'approvazione del piano, sono fatti salvi gli interventi di conservazione e ripristino ambientale autorizzati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13, 6° comma della L.R. 86/83;

9) accendere fuochi all'aperto;

10) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

11) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

12) esercitare il pascolo;

13) introdurre cani;

14) introdurre specie animali o vegetali estranee, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

15) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

16) realizzare discariche di rifiuti ovvero costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

17) transitare con mezzi motorizzati, al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività forestale;

18) nei nuclei particolarmente meritevoli individuati dal piano ai sensi della precedente sezione V, uscire dai sentieri battuti;

19) prelevare e asportare materiale fossile, minerali o concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.), fatte salve le attività di ricerca, eseguite direttamente o autorizzate dall'ente gestore;

20) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

21) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

## VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti

dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti  
Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi  
Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

**Riserva naturale «Altopiano di Cariadeghe». Determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. del 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 marzo 1985 - n. III/2080)**

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 6045/6679 del 9 maggio 1985)

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il geotopo «Altopiano di Cariadeghe»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca l'Altopiano di Cariadeghe tra le riserve naturali regionali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40141 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

**I - Finalità**

La riserva naturale di interesse regionale «Altopiano di Cariadeghe», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Serle in Provincia di Brescia, ha le finalità di:

a) conservare, anche in funzione dell'uso sociale, le caratteristiche naturali e geomorfologiche dell'Altopiano di Cariadeghe ed in particolare la completa e permanente percettibilità delle forme carsiche;

b) assicurare la più efficace azione protettiva dell'assetto idrogeologico della zona;

c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

d) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo e della coltivazione del bosco, indispensabili fattori per il mantenimento dei valori ambientali della zona.

**II - Delimitazione**

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

**III - Classificazione**

La riserva naturale è classificata «parziale geomorfologica e botanica».

**IV - Gestione**

a) La gestione della riserva naturale Altopiano di Cariadeghe è affidata ad un Consorzio tra il Comune di Serle e la Comunità Montana di Valle Sabbia.

b) Il Consorzio dovrà dotarsi di un'ideale struttura amministrativa e si avvarrà, per gli aspetti tecnico-scientifici della gestione, di un gruppo interdisciplinare di esperti messo a disposizione, dalla Provincia di Brescia.

c) Fino alla formazione degli organi del Consorzio, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo III della L.R. 86/83, spettano all'Amministrazione Provinciale di Brescia.

**V - Pianificazione**

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di formazione dei suoi organi.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, speleologici, zoologici e di fisionomia vegetale; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, l'utilizzazione in atto del territorio, gli aspetti agronomici e silvo-pastorali, con particolare riferimento al pascolo ed al legnatico.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui le attività agricole e silvicolture, l'uso e governo dei boschi, l'allevamento degli animali, l'attività venatoria;

2) la zonizzazione interna della riserva e dell'area di rispetto, ivi compresa l'individuazione di nuclei particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico e scientifico da sottoporre a maggior tutela per il conseguimento delle finalità istitutive

d) il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

**VI - Divieti e limiti alle attività antropiche**

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazioni di volumi, se non per la crea-

zione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare insediamenti produttivi;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto stabilito dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime, la consistenza o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;

8) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

9) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

10) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale, ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) costruire recinzioni fisse delle proprietà, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;

13) disturbare e danneggiare la fauna troglobia, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzata;

14) introdurre specie animali o vegetali estranee;

15) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

16) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

17) transitare con mezzi motorizzati, al di fuori delle strade comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale;

18) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti se non autorizzati dall'ente gestore;

19) prelevare e asportare materiale fossile, minerali o concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.) fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

20) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 della precedente lettera a).

Sono inoltre vietati:

1) le costruzioni di qualsiasi genere al di fuori delle

aree all'uopo individuate dal piano e non realizzate con le modalità stabilite dal medesimo;

2) gli insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, al di fuori delle aree all'uopo individuate dal piano e non realizzati con le modalità stabilite dal medesimo.

c) Sono consentite, nei limiti e con le modalità stabilite dal piano, l'attività venatoria, il pascolo, l'uso dei boschi.

#### VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altre forme di finanziamento.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

#### Riserva naturale «Bosco WWF di Vanzago». Determinazioni relative ai punti b) c) d) e) f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 marzo 1985 - n. III/2113)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 5713/6312 del 9 maggio 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 36 della L.R. 30 novembre 1983, che classifica come riserve naturali di interesse regionale le riserve naturali locali, istituite ai sensi della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 e prevede inoltre che il consiglio regionale detti con propria deliberazione per quanto già non risultati dagli atti istitutivi le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 12 della stessa L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. II/1011 esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 1755/2133 dell'8 marzo 1979, con la quale è stata istituita la riserva locale «Bosco WWF di Vanzago»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca il «Bosco WWF di Vanzago» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore ambiente ed Ecologia;

Viste la deliberazione della Giunta Regionale n. 49186 del 12 marzo 1985 e la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per il WWF del 19 dicembre 1984 con le quali si approva ai sensi dell'art. 13 — 3° comma — della L.R. 86/83 lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l'Associazione stessa per l'affidamento della gestione della Riserva naturale «Bosco WWF di Vanzago»;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 40118 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

#### I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Bosco WWF di Vanzago», istituita ai sensi dell'art. 36 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Arluno, Pogliano Milanese e Vanzago in Provincia di Milano, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

#### II - Delimitazione

La superficie della riserva è individuata nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione

#### III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse forestale e zoologico».

#### IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale è affidata all'Associazione Italiana per il WWF.

b) Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 86/83, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni amministrative spettano alla Provincia di Milano.

#### V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, botanici e zoologici dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti.

c) Il piano nella riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) le norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;

2) la zonizzazione interna della riserva, ivi compresa l'individuazione di nuclei, particolarmente meritevoli del punto di vista naturalistico, da sottoporre a maggior tutela in funzione del perseguimento delle finalità della riserva.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

#### VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

Nell'area della riserva naturale è vietato:

1) realizzare edifici;

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano per le finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente di gestione;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica delle zone umide;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

10) effettuare tagli dei boschi ed interventi che comportino mutamenti di destinazione culturale, ovvero trasformazioni d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore; nelle more dell'approvazione del piano, sono fatti salvi gli interventi di conservazione e ripristino ambientale autorizzati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, 6° comma della L.R. 86/83;

11) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

12) esercitare la caccia;

13) introdurre cani;

14) introdurre specie animali o vegetali estranee;

15) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

16) costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

17) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale;

18) effettuare studi e ricerche non autorizzati dall'ente gestore, che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti;

19) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

#### VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

**Riserva naturale «Valpredina». Determinazioni relative ai punti b) c) d) e) f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 - (Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 marzo 1985 - n. III/2114)**

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 6349/7207 del 22 maggio 1985).

Presidenza del Presidente Peruzzotti.

Omissis

#### Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 36 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che classifica come riserve naturali di interesse regionale le riserve naturali locali, istituite ai sensi della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58, e prevede inoltre che il Consiglio Regionale detti, con propria deliberazione, per quanto già non risulta dagli atti istitutivi, le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 12 della stessa L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. III/788 dell'8 luglio 1982, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 7462/8763 del 30 luglio 1982, con il quale è stata istituita la riserva locale «Valpredina»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca la «Valpredina» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Ambiente ed Ecologia;

Viste la deliberazione della Giunta Regionale n. 49185 del 12 marzo 1985 e la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per il WWF del 19 dicembre 1984 con le quali si approva ai sensi dell'art. 13 — 3° comma — della L.R. 86/83 lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l'Associazione stessa per l'affidamento della gestione della riserva naturale «Valpredina»;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27 e 31 della L.R. 86/83;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40117 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione consiliare VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

#### I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale Valpredina, istituita ai sensi dell'art. 36 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Cenate di Sopra in Provincia di Bergamo, ha le finalità di:

- a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

#### II - Delimitazione

La superficie della riserva è individuata nella planimetria in scala 1:5 000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

#### III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse forestale e paesistico».

#### IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale è affidata all'Associazione Italiana per il WWF;

b) Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 86/83, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni amministrative spettano alla Comunità Montana Valle Cavallina.

#### V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, botani-

ci e zoologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83 art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) le norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui la gestione del giardino botanico e le attività agro-silvo-pastorali;

2) la zonizzazione interna della riserva ivi compresa la individuazione di nuclei particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico-scientifico, da sottoporre a maggior tutela in funzione del perseguimento delle finalità della riserva.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

#### VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

Nell'area della riserva naturale è vietato:

- 1) realizzare edifici;
- 2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;
- 3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano per le finalità della riserva e direttamente realizzato dall'ente gestore;
- 4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
- 5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- 6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore;
- 7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;
- 8) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;
- 9) effettuare tagli dei boschi ed interventi che comportino mutamenti di destinazione culturale, ovvero trasformazioni d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore; nelle more dell'approvazione del piano, sono fatti salvi gli interventi di conservazione e ripristino ambientale autorizzati dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 13, 6° comma, della L.R. 86/83;
- 10) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere ani-



mali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

11) esercitare la caccia;

12) introdurre cani;

13) introdurre specie animali o vegetali estranee, se non finalizzate alla conduzione del giardino botanico;

14) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

15) costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

16) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale;

17) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti se non autorizzati dall'ente gestore;

18) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

#### VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

Il Consigliere Segretario: Remo Bozzi

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao





